



# Comune di Isili



## Provincia del Sud Sardegna

C.A.P.09056- TEL.0782/802013 - 802118 - P.I.00159990910

\*\*\*\*\*

Tel 0782 804466 fax 0782 804469 e-mail [servizisociali@comune.isili.ca.it](mailto:servizisociali@comune.isili.ca.it)

PEC [servizisociali.isili@pec.it](mailto:servizisociali.isili@pec.it)

*Unita' Operativa*

*Affari Generali – Servizi Demografici - Servizi Sociali*

## AVVISO PUBBLICO

### REIS 2022

#### *Reddito di Inclusione Sociale*

#### PARTE SECONDA

#### **ART.1 - PRINCIPI GENERALI**

La Regione Autonoma della Sardegna opera attivamente affinché ogni nucleo familiare, residente nel proprio territorio, superi la condizione di povertà e sia posto in condizione di accedere ai beni essenziali e di partecipare dignitosamente alla vita sociale.

Al fine di perseguire le suddette finalità, la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito il REIS (Reddito di Inclusione Sociale) - Parte Prima, di cui alla L.R. n.18/2016, e “Altri interventi di contrasto alla Pandemia Covid-19” - Parte Seconda, di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della L.R. n. 4/2021, per i quali ha definito le modalità di attuazione con la D.G.R. n. 34/25 dell’11.08.2021 “Linee guida per il triennio 2021-2023. Approvazione definitiva”.

#### **ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO**

Sono destinatari degli interventi economici le persone e le famiglie residenti e domiciliate nel Comune di Isili.

Gli interventi della **Parte Seconda**, si rivolgono a:

- i nuclei familiari che non hanno i requisiti per accedere al REIS (Parte Prima), al RdC / AdI o ad altre forme di aiuto, che hanno una certificazione ISEE non superiore ai 15.000 euro e si trovano in una situazione di disagio socio-economico, comprese le famiglie che si rivolgono per la prima volta ai Servizi Sociali;
- i nuclei familiari che beneficiano del RdC / AdI, quando l'importo di RdC / AdI mensile percepito è inferiore al valore mensile REIS che sarebbe riconosciuto sulla base del nucleo familiare e dell'ISEE di riferimento. L'integrazione è garantita fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS indicati al paragrafo 1.2 e secondo le modalità di cui al paragrafo 2 delle Linee Guida per il triennio 2021-2023;

In conformità con quanto disposto dalla RAS con nota prot.23088 del 01.09.2023, si conferma l'incompatibilità della misura in oggetto con il RdC (Reddito di Cittadinanza) e con l'AdI (Assegno di Inclusione), mentre la nuova misura nazionale di attivazione al lavoro SFL (Supporto per la formazione e il lavoro) si ritiene compatibile con il REIS.

### ART. 3 – MODALITA' DI ACCESSO

Per l'accesso ai contributi previsti dalla **Parte Seconda** è determinante la valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico professionale, che avviene:

1. sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE non superiore ai 15.000 euro e non degli altri requisiti previsti per l'accesso al REIS di cui alla parte Prima);
2. sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno.

Pertanto, il solo possesso di un valore ISEE non superiore a euro 15.000 non dà diritto all'ammissione al contributo.

Fermo restando il possesso di un ISEE non superiore a euro 15.000, il Servizio Sociale Professionale potrà valutare l'ammissione alla presente misura di adulti, esclusi dal mercato del lavoro da più di 24 mesi, che convivono con genitori pensionati. Per tali situazioni sarà vincolante la partecipazione ad un progetto di attivazione sociale privilegiando percorsi di inclusione lavorativa.

L'ammissione al contributo avverrà sia tenendo conto del peggioramento della situazione economica (anche dal confronto tra ISEE ordinario e ISEE corrente) sia da una valutazione del Servizio Sociale Professionale che valuterà lo stato di bisogno ponendo particolare attenzione alle condizioni di fragilità socio-economiche, di emarginazione e di vulnerabilità dei nuclei familiari.

### ART. 4 - MODALITA' DI GESTIONE

Le risorse della **Parte Seconda** saranno gestite fino ad esaurimento dei fondi.

L'intervento prevede l'erogazione di un sussidio economico che non potrà in ogni caso superare gli importi e la durata massima stabiliti per il REIS al paragrafo 1.2 delle Linee guida.

La valutazione dello stato di bisogno da parte del Servizio Sociale Professionale, nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale, avverrà sia tenendo conto della condizione socio-economica di base (definita dall'ISEE secondo i criteri sopra riportati), sia attraverso la valutazione di fattori aggravanti la condizione di bisogno che tengano conto, a titolo esemplificativo:

- della perdita del lavoro e/o riduzione consistente del proprio reddito familiare a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19;
- della situazione sanitaria precaria in assenza o attesa dei relativi benefici economici con particolare attenzione ai pazienti colpiti dal Covid-19 dimessi dall'ospedale che hanno perso la propria autosufficienza e necessitano di assistenza domiciliare, le persone ricoverate e/o dimesse dall'ospedale che devono prendersi cura di un congiunto non autosufficiente o, nel caso di disabili, i minorenni/maggiorenni non capaci di provvedere a loro stessi e assistiti da parenti, per malattia o decesso dei genitori;
- della modifica nelle proprie abitudini di vita a causa delle conseguenze economico sociali della pandemia Covid-19 (acquisti, accesso alle opportunità culturali, scolastiche, relazioni sociali, attività formative, accesso ai servizi non essenziali, ecc);

- della situazione abitativa incerta (rischio di sfratto, coabitazione, usufrutto temporaneo, difficoltà a sostenere le spese del canone di locazione o del mutuo, difficoltà a sostenere il pagamento delle utenze domestiche, ecc.);
- di situazioni di emarginazione sociale, o condizione di rischio sociale correlata a dipendenze, problematiche giudiziarie, ecc.;
- della presenza di minori e/o anziani non autosufficienti;
- dell'assenza di relazioni parentali considerabili "risorse" (familiari civilmente obbligati ex art. 433 c.c.);
- e comunque di ogni altro elemento di disagio aggravante la situazione di bisogno, valutato nel pieno rispetto della propria autonomia tecnico-professionale.

L'importo del sussidio mensile ammesso è stabilita secondo le seguenti priorità, indicate al paragrafo 1.2 delle Linee Guida per il triennio 2021-2023:

#### **Priorità 1**

##### **ISEE euro 0 – 3.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	Euro 1.650	Euro 275
2	Euro 2.100	Euro 350
3	Euro 2.550	Euro 425
4 e più	Euro 2.730	Euro 455

#### **Priorità 2**

##### **ISEE euro 3.001 – 6.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	Euro 1.350	Euro 225
2	Euro 1.800	Euro 300
3	Euro 2.250	Euro 375
4 e più	Euro 2.430	Euro 405

#### **Priorità 3**

##### **ISEE euro 6.001 – 9.360 esclusi**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	Euro 840	Euro 140
2	Euro 1.290	Euro 215
3	Euro 1.740	Euro 290
4 e più	Euro 1.920	Euro 320

#### **Priorità 4**

##### **ISEE euro 9.360 fino a 12.000**

<b>Numero componenti</b>	<b>Importo semestrale</b>	<b>Importo mensile</b>
1	Euro 540	Euro 90
2	Euro 990	Euro 165
3	Euro 1.440	Euro 240
4 e più	Euro 1.620	Euro 270

Per la determinazione dei sussidi per gli individui e le famiglie con **ISEE tra i 12.000 e 15.000 euro** si prenderanno in riferimento gli importi definiti per la priorità 4.

#### **ART. 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda deve essere presentata **presso il Comune di Isili esclusivamente** attraverso il **modulo di domanda allegato al presente Avviso**.

La domanda può essere presentata **da un solo componente del nucleo familiare**, così come risultante dallo

stato di famiglia. Nell'ipotesi in cui pervengano domande diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare, sarà ritenuta ammissibile soltanto quella protocollata anteriormente.

Il modulo di domanda (*Allegato 1* al presente Avviso) deve essere corredato dalla seguente documentazione, **pena la non ammissibilità della domanda:**

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- certificazione ISEE ordinaria, oppure certificazione ISEE minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti minori oppure certificazione ISEE corrente nei casi di legge previsti. La certificazione ISEE deve, in ogni caso, essere in corso di validità.

Il modulo di domanda deve pervenire **entro il giorno 31 Dicembre 2024** tramite una delle seguenti modalità:

- PEC all'indirizzo protocollo.isili@pec.it
- E-mail ordinaria all'indirizzo serviziociali@comune.isili.ca.it
- a mano all'Ufficio protocollo dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Assistente Sociale Dott. Francesco Porcu al numero 0782.804466.

#### **ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art.5, comma 1 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, è l'Assistente sociale Dott. Francesco Porcu.

#### **ART. 7 - RICORSI**

Avverso i provvedimenti adottati dal Comune di competenza è ammesso **ricorso entro il termine di 30 giorni** dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

#### **ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali forniti nell' Allegato 1 al presente Avviso e nella documentazione ad essi allegati, nel rispetto delle disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all'espletamento della procedura in oggetto e per i fini istituzionali dall'amministrazione comunale.

**Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria** in quanto indispensabile per l'espletamento delle procedure richieste. Il rifiuto al conferimento dei dati oppure la mancata indicazione di alcuni di essi potrà comportare l'annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l'istruttoria.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

#### **ART. 9 – RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Legge Regionale 2 agosto 2016, n. 18 recante "Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale - "Agiudu torrau" per il triennio 2021-2023 (Parte I);
- Art. 3, commi 3, 4, 5 della Legge Regionale 25 febbraio 2021, n. 4 "Legge di stabilità 2021" (Parte II).

Isili, 12.03.2024

**Il Responsabile del Procedimento**

F.to Dott. Francesco Porcu